

COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Modificato ed approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 04/09/2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

TITOLO II SICUREZZA URBANA E DECORO AMBIENTALE

Sezione I Salvaguardia della Sicurezza Urbana e dell'Igiene Pubblica

- Art. 4 Comportamenti vietati
- Art. 5 Altre attività vietate
- Art. 5 Bis Individuazione di aree di particolare tutela ai fini di cui all'articolo 9 comma 3 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14
- Art. 6 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 7 Rifiuti
- Art. 8 Sgombero neve
- Art. 9 Disposizioni particolari in materia di prevenzione incendi

Sezione II Salvaguardia Ambientale

- Art. 10 Manutenzione degli edifici
- Art. 11 Disposizioni particolari per i proprietari di immobili
- Art. 12 Disposizioni a salvaguardia del verde
- Art. 13 Disposizioni sul verde privato
- Art. 14 Disposizioni a salvaguardia delle acque interne

TITOLO III OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I Disposizioni Generali e Specificazioni

- Art. 15 Disposizioni generali
- Art. 16 Specificazioni

Sezione II Occupazioni per Manifestazioni ed Attività Varie

- Art. 17 Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni
- Art. 18 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 19 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 20 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 21 Occupazioni con sedie e tavoli
- Art. 22 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 23 Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 24 Obblighi dei concessionari di occupazione di suolo e aree pubbliche

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 25 Disposizioni generali

- Art. 26 Lavoro notturno e nei giorni festivi
- Art. 27 Spettacoli e trattenimenti
- Art. 28 Abitazioni private
- Art. 29 Strumenti musicali
- Art. 30 Dispositivi acustici antifurto
- Art. 31 Divieto di giochi sul suolo pubblico

TITOLO V
CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 32 Tutela degli animali domestici
- Art. 33 Protezione della fauna selvatica
- Art. 34 Divieti specifici
- Art. 35 Custodia e detenzione dei cani
- Art. 36 Conduzione dei cani
- Art. 37 Animali molesti
- Art. 38 Animali liberi

TITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- Art. 39 Carovane Nomadi
- Art. 40 Permessi di Transito ZTL

TITOLO VII
VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 41 Vigilanza
- Art. 42 Sanzioni
- Art. 43 Entità delle sanzioni

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 44 Abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *Finalità*

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare l'ordinaria convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le singole disposizioni stabilite dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui al precedente comma e gli ordini emessi dagli agenti di Polizia Municipale od altri funzionari comunali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 *Ambito di applicazione*

1. La disciplina regolamentare si applica a tutto il territorio comunale.

Art. 3 *Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento*

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) fatti salvi i diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendano necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

TITOLO II SICUREZZA URBANA E DECORO AMBIENTALE

Sezione I Salvaguardia della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica

Art. 4 *Comportamenti vietati*

1. A salvaguardia della sicurezza dei luoghi e delle persone e del decoro ambientale è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per l'esecuzione di interventi di manutenzione eseguiti da soggetti autorizzati a tale scopo;
 - b) danneggiare od imbrattare con scritte, affissioni e disegni i monumenti ed i beni artistici, culturali e religiosi in genere, gli edifici pubblici o gli edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, targhe viarie e piastrine dei numeri civici, cartelli recanti indicazioni di

- pubblico interesse, segnaletica stradale, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, impianti di segnaletica, cancelli, recinzioni, alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nei giardini pubblici e nei parchi, eccetto quelli destinati ed attrezzati allo scopo, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) praticare l'accattonaggio in prossimità o all'interno delle intersezioni stradali, ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in tutti i luoghi dove venga recato effettivo pregiudizio al pubblico transito, anche pedonale, in prossimità di edifici pubblici e luoghi di culto;
 - h) fissare, con catene od altri mezzi alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
 - i) lanciare acqua, farina, schiuma, petardi o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, sporcare gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
 - l) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o di ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere;
 - m) sollevare o aprire chiusini, botole o pozzetti se non per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
 - n) collocare, sui veicoli in sosta in aree pubbliche o aperte al pubblico transito, volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere;
 - o) praticare il volantinaggio o, comunque, la distribuzione di materiale pubblicitario, in prossimità o all'interno di intersezioni stradali anche se al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;
 - p) eseguire qualsiasi operazione di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio;
 - q) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi, giardini pubblici o sotto i portici, recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie degli ingressi;
 - r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti od esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o essere causa, in ogni modo, di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - s) fare uso di attrezzature e giochi per ragazzi, installati nei giardini e parchi pubblici, da parte di soggetti di età superiore a quattordici anni, ovvero utilizzarli in modo improprio.

Art. 5

Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:

- a) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti di qualsiasi natura od altri simili materiali ovvero ammassare qualsiasi oggetto ai lati delle case o innanzi alle medesime, salvo che in situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b) collocare su finestre, balconi, terrazzi, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori o qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- c) annaffiare o pulire vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni, procurando la caduta di acqua, foglie, terra od altro materiale sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- d) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili, nonché al lavaggio di tende poste all'esterno di esercizi commerciali, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- e) svolgere operazioni di lavaggio di veicoli di qualsiasi genere, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici.

2. Non è consentito esporre biancheria, panni, indumenti e simili alle finestre, ai balconi ed ai terrazzi prospicienti luoghi pubblici. E' consentita l'esposizione nei cortili e nelle aree interne purché non provochino gocciolamento e non rechino molestia in qualsiasi modo alle abitazioni sottostanti.

Articolo 5 bis *

Individuazione di aree di particolare tutela ai fini di cui all'articolo 9 comma 3 del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 comma 3 del D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017 n. 48, si individuano le seguenti aree:

- plesso scolastico di Borgo a Buggiano, comprendente l'intera piazza Aldo Moro, gli edifici scolastici, la palestra ed il campo da gioco;
- scuola materna di Pittini;
- abitato di Buggiano Castello a monte della strada provinciale;
- piazza Cavour a Colle di Buggiano;
- piazza del Grano a Borgo a Buggiano;
- aree a verde pubblico di via Landini;
- area a verde pubblico lungo Cessana a sud della SR 435;
- area a verde pubblico via Giovannini;
- area a verde pubblico piazza Mercato Foraggi;
- area a verde pubblico via delle Mimose;
- area a verde pubblico a lato della Chiesa di Colle;
- area a verde pubblico prato di Santa Maria;
- Piazza del Popolo

Art. 6

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali in materia, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, od altri luoghi, nei corsi o specchi d'acqua e relative sponde o ripe nonché nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un apposito contenitore di adeguata capacità per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
6. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio, e se necessario sui marciapiedi, appositi cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

* *Modificato ed approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 04/09/2017*

Art. 7
Sgombero di neve e ghiaccio

1. La neve e il ghiaccio rimossi da cortili od altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
2. I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili, quando possibile non interessando il suolo pubblico o, in caso di oggettiva impossibilità, delimitando l'area interessata.
3. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro titolari o utilizzatori.
4. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare le operazioni di sgombero delle neve o ghiaccio da tetti o parti sopraelevate di stabili, attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate da dette operazioni.

Art. 8
Disposizioni particolari in materia di prevenzione incendi

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e di prevenzione degli incendi, è vietato:
 - a) detenere nelle case di abitazione e nelle loro pertinenze, nei negozi e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici o per l'attività ricorrente nel locale od esercizio;
 - b) sparare mortaretti od altri simili apparecchi, ovvero gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;
 - c) allestire barbecue o accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio e materiali simili, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque arrechino molestia al vicinato.
2. Per ragioni di sicurezza e per evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività professionali di cottura di cibi ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie onde evitare che corpi estranei impediscano la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dalla combustione.

Sezione II
Salvaguardia ambientale

Art. 9
Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su strade, piazze, vicoli, o siano comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, provvedendo alla loro costante manutenzione e al rifacimento delle coloriture, anche dei soli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono o di degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., al fine di prevenire ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. I proprietari di immobili, o l'amministratore del condominio, devono altresì assicurare la collocazione ed il mantenimento in buono stato di targhe e piastrine indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse se necessario.

Art. 10
Disposizioni particolari per i proprietari di immobili

1. Ai proprietari o conduttori di immobili è vietato occupare con veicoli, oggetti e suppellettili varie, accessi, passaggi e anditi delle case, recando intralcio all'altrui transito.
2. I proprietari di manufatti od aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono assicurarsi che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati.
3. I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e funzionalità delle canale di gronda

e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. E' fatto divieto dello scarico diretto o indiretto delle acque pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita rete fognaria o di impossibilità tecnica all'allacciamento della stessa.

Art. 11

Disposizioni a salvaguardia del verde

1. Fatto salvo quanto eventualmente disposto da altri Regolamenti Comunali, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione o raccogliere erba, fiori o frutti;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migratoria;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole, coricarsi o bivaccare sulle stesse;
- e) coricarsi sulle panchine ed altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli.

2. I divieti di cui al comma 1., lettera b), si applicano anche nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, compreso il greto dei fiumi.

3) I divieti di cui ai punti alle lettere a) e c) del comma 1, si applicano anche nel caso di verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

Art. 12

Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante potatura di fronde e rami nonché di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non compromettere la visibilità dei conducenti o costituire pericolo od intralcio per la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non invadano la sede stradale.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 13

Disposizioni a salvaguardia delle acque interne

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali, a salvaguardia del patrimonio, dell'igiene pubblica e del decoro, nei torrenti, rii, fossi e simili è vietato:

- a) il getto, il deposito o l'immissione di rifiuti solidi o liquidi ovvero di qualsiasi altro materiale, anche non ingombrante;
- b) il transito con qualsiasi veicolo a motore, compresi fuori strada;
- c) l'installazione, anche temporanea, con tende e simili, a fine di campeggio;
- d) l'accensione di fuochi sugli argini.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I

Disposizioni generali e specificazioni

Art. 14

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica concessione per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi pubblici;
 - b) le aree e gli spazi privati gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i marciapiedi;
 - c) i canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Fatto salvo quanto previsto al riguardo dal Codice della Strada, e dal “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, il rilascio delle concessioni per l’occupazione di aree e spazi pubblici, indicati nel comma 2., può essere subordinato a preventivo parere dei competenti uffici tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico, la compatibilità dell’occupazione e delle relative strutture con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione, lo rendano necessario, l’Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. La concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo deve essere negata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale e veicolare o sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.

Art. 15 *Specificazioni*

1. Non sono soggette a concessione, ai sensi del “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”, le occupazioni occasionali di durata non superiore a 6 ore per le quali dovrà comunque essere fatta specifica richiesta, pagata la relativa tassa e la cui ricevuta costituisce titolo autorizzativo.
2. Le concessioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito indenne e libero da qualsiasi struttura.
4. Le concessioni debbono essere tenute sul luogo dell’occupazione a disposizione degli organi di vigilanza.
5. Il Servizio di Polizia Municipale è competente per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico temporanee, per un massimo occupazioni fino a tre mesi.

Art. 16 *Occupazioni con spettacoli viaggianti e per manifestazioni*

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, il rilascio della concessione per l’occupazione con spettacoli viaggianti o in occasione di manifestazioni è subordinato alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria, a copertura dei danni eventualmente provocati.
2. L’ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza fideiussoria prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 17 *Occupazioni con elementi di arredo*

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l’occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo quali, ad esempio, a condizione che non sia pregiudicata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale, che si tratti di intervento unitario e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della strada in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo.
4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, oltreché al rispetto dei vincoli architettonici e ambientali, se esistenti.

Art. 18

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fatto salvo quanto disposto in proposito dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione.

2. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 comma 2 del CdS e art. 203 comma 2 lett. q) del R.A. CdS, all'art. 53, comma 1, lett. g) e h), del CdS, art. 200, comma 2, lett. e) del R.A. CdS e art. 52 del CdS.

Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia privata di efficacia pubblicitaria. Per tali veicoli è ammessa solo la circolazione e non la sosta degli stessi se non dopo la rimozione o copertura del mezzo pubblicitario.

Non è comunque consentita la sosta in prossimità di edifici vincolati dalla Soprintendenza per i beni Architettonici, che ne ostacoli, anche solo parzialmente, la visuale diretta.

Per ragioni di Pubblica Sicurezza e Incolumità non è inoltre consentita la sosta in prossimità di edifici Pubblici, Banche, Ospedali o altri edifici considerati obiettivi sensibili come caserme dei Carabinieri, Esercito, Vigili del Fuoco, etc.

3. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni o stendardi, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità. Se la collocazione di tali mezzi pubblicitari avviene sui pali della pubblica illuminazione, il concessionario è tenuto anche al rispetto delle specifiche disposizioni riportate nell'autorizzazione.

Art. 19

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato affidato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché al competente Ufficio Tecnico Comunale, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre la programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Nei casi di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo posta elettronica o fax, prima dell'esecuzione dell'intervento.

Art. 20

Occupazioni con sedie e tavoli

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata la concessione per l'occupazione delimitata di suolo per la collocazione di tavoli e sedie, a condizione che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri dettati in proposito dai competenti Uffici Comunali.

2. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere a carattere temporaneo come previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e non possono protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Le occupazioni possono essere rinnovate a domanda dei titolari interessati.

Art. 21

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per l'esposizione, a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. Tali occupazioni sono a titolo oneroso salvo quanto previsto nel Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 22

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via, nel rispetto delle norme d'igiene, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. Tale facoltà non si applica ai generi alimentari anche se confezionati.
2. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, fatto salvo il rispetto di eventuali vincoli ambientali e architettonici. L'occupazione non può essere concessa se non sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
3. L'occupazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale.
4. Le strutture e le merci non possono permanere sul suolo durante la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 23

Obblighi dei concessionari di occupazione di suolo e aree pubbliche

1. Ai concessionari di occupazione di suolo o area pubblica, a qualsiasi titolo, è proibito di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. Gli esercenti di attività commerciali dovranno mettere i loro avventori in condizione tale da non permettere che possano sporcare il suolo pubblico.
3. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 24

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici Comunali o gli specifici servizi dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A.T., a seguito di istanza o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono idonei provvedimenti affinché chi esercita le suddette attività provveda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, il Funzionario Responsabile del Servizio, su motivata proposta degli Organi Tecnici di cui al comma 2., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

4. E' comunque vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore, in fabbricati destinati a civile abitazione eccetto le normali macchine per ufficio o le attrezzature medico - sanitarie.

Art. 25

Lavoro notturno e nei giorni festivi

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia di emissioni sonore, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziale, di inquinamento acustico tra le ore 23,00 e le ore 7,00 e nei giorni festivi.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23,00 e le ore 7,00 e nei giorni festivi è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura dell'attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai competenti Servizi Tecnici Comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può essere esteso, con apposito provvedimento, ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 26

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle autorizzazioni per l'esercizio di spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti e i responsabili dei circoli privati devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 7,00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è comunque fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e gli orari di limitazione di suoni e rumori, nonché di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 27

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private i cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

2. In particolare, è vietato utilizzare, prima delle ore 7,00 e dopo le ore 24,00, le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni anche nei giorni festivi.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati sempre con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati confinanti con civili abitazioni.

4. Per l'esecuzione di lavori in locali a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. In tali casi, salvo specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale, i lavori non potranno essere eseguiti prima delle ore 8,00 e protrarsi oltre le ore 20,00.

5. L'esecuzione dei lavori è sempre vietata dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e nei giorni festivi

Art. 28

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00, e nei giorni festivi, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 29

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di abitazioni, appartamenti, uffici, negozi, stabilimenti, nei quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. Il segnale non deve, in alcun caso, superare la durata complessiva di 5 minuti primi e non può ripetersi per più di 3 volte in un'ora.

Art. 30

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli se non in occasione di fiere o manifestazioni.
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
4. E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti che possono recare offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

TITOLO V

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 31

Tutela degli animali domestici

1. All'interno del territorio comunale ed in qualsiasi circostanza è vietato abbandonare o molestare gli animali domestici, anche randagi, nonché gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, ovvero provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
3. E' vietato trasportare animali nel bagagliaio delle autovetture qualora questo sia costituito da un vano chiuso e separato dall'abitacolo.
4. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi, in zone di ombra e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo.
5. E' vietata la detenzione di cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni.
6. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto, se possibile, a prestare loro soccorso ed in ogni caso, a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento alla struttura di sanità pubblica veterinaria della Azienda Sanitaria Locale o agli altri soggetti pubblici o privati abilitati al soccorso degli animali.

Art. 32

Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a

tutela delle stesse.

2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 33 *Divieti specifici*

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

3. E' vietato addestrare animali, ricorrendo a violenze fisiche quali percosse, immobilizzazioni, detenzione in spazi angusti e privi di luce naturale, privazioni del cibo o dell'acqua.

4. E' vietato mendicare esibendo o detenendo presso di sé cuccioli o animali con cuccioli od impiegando animali come attrattiva o richiamo.

Art. 34 *Custodia e detenzione dei cani*

1. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno.

2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve avvenire secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R e successive modifiche (Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.59/2009).

3. I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciarne la loro scomparsa entro 24 ore al Servizio di Polizia Municipale o ad altra autorità. Nel caso in cui non venga denunciata la scomparsa del cane e lo stesso venga ritrovato, recuperato e ricoverato nel canile comunale o convenzionato il proprietario sarà sanzionato e lo stesso dovrà corrispondere la somma occorsa per il suo recupero, il suo mantenimento e - se del caso - anche le spese veterinarie sostenute per la sua cura. Non sarà applicata la sanzione nel caso in cui il proprietario entro 24 ore ne denunci la scomparsa al Servizio di Polizia Municipale o ad altra autorità; saranno comunque dovute le altre spese sostenute dall'amministrazione per il recupero, mantenimento e cura del cane.

4. I proprietari di cani dovranno assicurarsi che questi siano tenuti in modo da non potere aggredire o mordere chicchessia. Gli agenti delle forze dell'ordine oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario e/o detentore lo diffideranno ad attenersi alle disposizioni impartite e se del caso a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo e/o pericolo.

Art. 35 *Conduzione dei cani*

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, nelle aree pubbliche ed in quelle private soggette ad uso pubblico, i cani debbono sempre essere condotti al guinzaglio, salvo i luoghi loro espressamente destinati.

2. E' consentito l'accesso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico ne rispondono i proprietari.

3. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio e fatta eccezione per quelli che accompagnano persone inabili, in tutte le aree destinate ai giochi, opportunamente delimitate e segnalate.

4. L'accesso dei cani negli esercizi pubblici ed in quelli commerciali è, di norma, consentito, eccetto negli esercizi in cui si vendono prodotti alimentari e fatta salva la facoltà del titolare di consentirlo. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposito cartello.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di raccogliergli, con apposita attrezzatura, le deiezioni solide e di depositarle nei contenitori di rifiuti urbani.

Art. 36
Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete con prolungati latrati o guaiti.

Art.37
Animali liberi

1. Chiunque, in aree pubbliche, accudisca animali che vivono in libertà, deve provvedere al mantenimento igienico del luogo, evitando di gettare il cibo direttamente sul suolo ed asportando gli avanzi del cibo ed i contenitori dello stesso, dopo ogni pasto.
2. E' sempre e comunque vietata la distribuzione di cibo ai piccioni selvatici.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 38
Carovane Nomadi

1. E' vietata la sosta su tutto il territorio comunale di carovane di nomadi anche se questa è costituita da un solo veicolo.

Art. 39
Permessi di Transito Zone a Traffico Limitato

1. Per accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) è necessario munirsi dell'apposito permesso rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
2. Nelle ZTL è sempre obbligatoria l'esposizione del permesso in originale sul cruscotto dell'autovettura.

TITOLO VII
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 40
Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito al Servizio di Polizia Municipale in via principale, agli Organi di Polizia dello Stato, ai rimanenti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale e gli altri soggetti indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando ciò sia necessario od utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 41
Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio

2003, n. 3, salva diversa disposizione di legge, le violazioni delle norme del Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale, tra il limite minimo di € 50,00 ed il limite massimo di € 500,00.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alle norme di cui al precedente comma e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le spese di procedimento e di notificazione dei verbali di accertamento e delle ordinanze - ingiunzioni, sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale.

4. I proventi delle sanzioni derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al comune.

5. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione od autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

5. La violazione delle norme del Titolo III (artt. 15 – 24) comporta sempre l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non vi provveda personalmente ed immediatamente o, comunque, entro il termine imposto.

6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

7. Se dalla violazione conseguono danni al Comune, il Funzionario Responsabile del Servizio Comunale competente può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, il ripristino dello stato dei luoghi o l'eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine.

8. In caso di inadempimento, il Funzionario Responsabile del Servizio Comunale competente potrà far eseguire gli occorrenti interventi d'ufficio, avvalendosi di personale comunale o di ditta appositamente individuata, addebitando le spese agli interessati.

Art. 42

Entità delle sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicate:

Titolo II – Titolo IV – Titolo V art.lo 35 - Titolo VI articolo 40 da € 50,00 a € 500,00 pagamento in misura ridotta € 100,00.

La violazione all'art. 18 comma 2 Titolo III comporta la sanzione da € 100,00 a € 1000,00 pagamento in misura ridotta € 200,00.

Altri Titoli ed articoli da € 25,00 a € 500,00 pagamento in misura ridotta € 50,00.

2. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia arrecato danni a terzi o al Comune.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti incompatibili con le norme del presente Regolamento.